

TI_GERICHTE 30.2004.87 vom 28. August 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.87

FR: TI_GERICHTE 30.2004.87 du 28 août 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2004.87 del 28 agosto 2008

Erwägungen

E. 36

cpv. 3 OAVS). La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS). A norma dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora: a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; e. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS). Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS). Queste disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF). 2.4. Va innanzitutto rilevato che la base legale per la promulgazione degli articoli relativi al prelievo degli interessi di mora e compensativi, si trova all'art. 14

cpv. 4 lett. e LAVS il quale, come visto (cfr. consid. 2.3) prevede che il Consiglio federale (di seguito: CF) emana prescrizioni sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi remunerativi. In virtù di tale delega il CF ha emanato le norme disciplinanti la riscossione di interessi di mora in caso di tardivo pagamento dei contributi sociali.

L'esecutivo federale non ha oltrepassato le proprie competenze laddove, con l'art. 41bis OAVS, ha stabilito il momento a partire dal quale decorrono gli interessi in caso di pagamento tardivo del debito assicurativo nei confronti dell'AVS. Infatti, come ha ricordato il TFA in una sentenza del 16 marzo 1987 (RCC 1987 pag. 388, in particolare pag. 389, consid. 2a), " L'article 14, 4e alinéa, lettre e, LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 1979, donne au Conseil fédéral, entre autres, la compétence de promulguer des prescriptions sur la perception d'intérêts moratoires dans l'encaissement des cotisations " (cfr. anche DTF 115 V 27, in particolare pag. 36 consid. 8b). Il TFA, in una sentenza del 28 novembre 2002 nella causa P. SA, H 93/02, pubblicata in Pratique VSI 2/2003, pag. 143, ha confermato la validità delle disposizioni di legge disciplinanti gli interessi di mora, rilevando: " (...) 3.1 Selon l'art. 41 bis al. 1 let. c RAVS, des intérêts moratoires doivent être prélevés sur les cotisations paritaires qui n'ont pas été payées dans les 30 jours à compter de la facturation. Ils commencent à courir au moment de la facturation par la caisse de compensation et cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41 bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Les art. 41 bis al. 1 let. c et 42 RAVS se fondent sur l'art. 14 al.4 let. e LAVS par lequel le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la perception d'intérêts moratoires. Il s'agit d'examiner la conformité de ces normes réglementaires à la loi et à la constitution. 3.2 Selon la jurisprudence, le TFA peut en principe, sous réserve d'exceptions n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce, vérifier la légalité des ordonnances du Conseil fédéral. Lorsqu'il s'agit d'ordonnances (dépendantes) qui se basent sur une délégation législative, il examine si elles se situent dans les limites des pouvoirs attribués au Conseil fédéral dans la loi. Lorsque la délégation législative accorde au Conseil fédéral une très grande marge d'appréciation pour la réglementation à adopter au niveau de l'ordonnance d' exécution, le tribunal doit alors se borner à examiner si les prescriptions litigieuses de l'ordonnance sortent manifestement du cadre des compétences déléguées au Conseil fédéral dans la loi ou si elles sont contraires à la constitution ou à la loi pour d'autres motifs. Il ne saurait toutefois substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des dispositions litigieuses. La réglementation ordonnée par le Conseil fédéral viole toutefois l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il n'est pas possible de la fonder sur des motifs sérieux, lorsqu'elle est dénuée de sens ou inutile ou lorsqu'elle crée des distinctions juridiques qui n'ont pas de raison d'être. Il en va de même lorsque l'ordonnance omet de prévoir des distinctions qui auraient dû, normalement, être prises en considération (ATF 128 II 40 consid. 3b; 128 IV 180 consid. 2.1; 127 V 7 consid. 5a, chacun avec les références citées). 3.3 Les dettes d'argent sont en principe des dettes portables. Le débiteur doit fournir sa prestation au domicile ou au siège du créancier. Cela signifie que le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a; 119 III 234 consid. 2; voir également GauchISchluép/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, volume III, 7e édition, n°s 2360 ss). Sous l'empire de l'ancien art. 41bis al. 3 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, qui réglait divers cas d'expiration du cours des intérêts moratoires, le TFA avait jugé que le moment du paiement était réputé intervenir non pas à

la date du versement par le débiteur des cotisations mais à la date où les cotisations parvenaient à l'administration (arrêt non publié Sch. du 3 avril 1997, H 347/96). Cette jurisprudence a été introduite dans le droit formel avec le nouvel art. 42 al. 1 RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (VSI 2000 p. 134). Cette réglementation se situe ainsi dans le cadre de la large marge d'appréciation dont dispose le Conseil fédéral sur la base de l'art. 14 al. 4 let. e LAVS (ATF 110 V 257 = RCC 1984 p. 577 ss consid. 4b; RCC 1990 p. 301 consid. 4b/dd, chacun avec les références citées), n'est ni dénuée de sens ni inutile et ne crée pas de distinctions juridiques qui n'ont pas de raison d'être. La réglementation sur les intérêts moratoires adoptée par le Conseil fédéral est par conséquent conforme à la loi et à la constitution. 4. L'opinion de la recourante consistant à dire que la créance d'intérêts moratoires serait injustifiée dans la mesure où elle aurait payé les cotisations à temps et qu'elle serait ainsi pénalisée par les intérêts moratoires n'est donc pas valable. Le paiement de la facture du 23 février 2001 n'est parvenu à la caisse de compensation que le 28 mars 2001, soit après l'expiration du délai de 30 jours suivant la facturation. Comme les intérêts moratoires sont dus indépendamment d'une faute, la recourante doit en l'espèce les payer, quel que soit le motif du retard. Il est également sans importance de savoir si elle a effectivement ou non tiré de la contre-valeur de sa dette de cotisations un profit correspondant au taux légal des intérêts moratoires pendant la durée de sa demeure. (H 93/02) " Il TFA ha poi avuto modo di confermare questo principio in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa X. SA, H 268/02 e in una sentenza del 30 gennaio 2004 nella causa X., H 328/02. 2.5. Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto all'interessata la rifusione degli interessi di mora sia per il tardivo pagamento dei contributi che per la tardiva presentazione della distinta dei salari, per un ammontare complessivo di fr. 472.10 (cfr. All. 6). La società ricorrente ha contestato entrambi gli addebiti (cfr. doc. I). 2.5.1. Interessi per pagamento tardivo Dagli atti di causa emerge che la Cassa in data 14 febbraio 2003 ha inviato alla società ricorrente una fattura relativa ai contributi dovuti dal 1.1.2002 al 31.12.2002 per un importo di fr. 51'503.35 (cfr. All. 3). L'ammontare richiesto doveva essere pagato entro 30 giorni dalla fatturazione, ossia dal 14 febbraio 2003. Va a questo proposito rilevato che, circa il momento determinante per stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti, l'art. 42 cpv. 1 OAVS è chiaro e non permette interpretazione alcuna. Infatti, secondo questo disposto, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione. A proposito di questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134): " Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances, les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du 3 avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)." Nella citata sentenza il TFA ha stabilito: " 2.- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich darlegte, steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis AHVV enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen will, kann ihm darin jedoch nicht beigelegt werden. Die Verzugszinsordnung in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich (ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht erscheint, wenn die Vorinstanz erst den

Zahlungseingang bei der Verwaltung als massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine Verletzung von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht." Dalla sentenza appena citata emerge che la fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento bensì quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla circolare sugli interessi di mora e compensativi il cui marg. 4012 prevede che i contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un ordine di pagamento. Nella presente fattispecie dagli atti emerge che l'importo in questione, nonostante sia stato addebitato sul conto bancario dell'insorgente in data 17 marzo 2003 con valuta 14 marzo 2003 (cfr. All. 4), è stato accreditato sul conto della Cassa solo il 20 marzo 2003 (cfr. doc. 2). L'accredito sul conto della convenuta è quindi avvenuto oltre il termine impartito che scadeva il 16 marzo 2003. Infatti, avendo febbraio 28 giorni, i trenta giorni dalla fatturazione del 14 febbraio 2003 vengono a cadere il 16 marzo 2003 (14 giorni di febbraio + 16 di marzo = 30 giorni). In tal senso cfr. anche la circolare sugli interessi di mora e compensativi edita dall'UFAS (CIM) che prevede al marg. 4002 che se la fatturazione è del 1° febbraio, negli anni normali il termine per la riscossione dei contributi scade 2 marzo (30 giorni). Essendo il 16 marzo 2003 una domenica, secondo quanto disposto al marginale 4002.1 della Circolare sugli interessi di mora e compensativi edita dall'UFAS (CIM), in conformità a quanto stabilito dal TFA in una sentenza del 19 agosto 2004 nella causa O. AG, H 20/04, il termine di 30 giorni dalla fatturazione viene prorogato fino a lunedì 17 marzo 2003. Anche tenendo conto di questa circostanza, l'accredito sul conto della convenuta è comunque avvenuto in data 20 marzo 2003 e dunque oltre il termine impartito. In queste circostanze, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), rettamente l'amministrazione, in applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. c OAVS ha calcolato gli interessi a partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del pagamento. Ai fini del calcolo degli interessi di mora, i mesi interi sono calcolati come 30 giorni (cfr. anche art. 42 cpv. 3 OAVS), mentre negli anni normali il 28 febbraio è da considerare come l'ultimo, rispettivamente il trentesimo giorno del mese. Negli anni bisestili, invece, il 28 febbraio è considerato come giorno normale (cfr. marg. 4014 CIM). In concreto, per il periodo dal 14 febbraio 2003 al 20 marzo 2003, la Cassa ha giustamente calcolato 36 giorni (16 di febbraio e 20 di marzo) che al tasso del 5% all'anno corrispondono a fr. 257.50 di interessi di mora ($51'503.35 \times 36 \text{ giorni} \times 5 : (360 \times 100)$); cfr. la Circolare sugli interessi edita dall'UFAS), come indicato nel conteggio della Cassa (cfr. All. 6a). Su questo punto la decisione della Cassa merita conferma.

2.5.2. Interessi per tardiva presentazione della distinta dei salari. Nel caso concreto, emerge dagli atti che la Cassa in data 16 dicembre 2002 ha trasmesso all'insorgente la distinta dei salari per la dichiarazione degli importi pagati nel 2002 (cfr. All. 5). L'art. 36 cpv. 2 OAVS impone ai datori di lavoro di conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile (art. 36 cpv. 3 OAVS). La presentazione della distinta sarebbe stata tempestiva solo se fosse giunta all'amministrazione il 30 gennaio 2003 e non inviata quel giorno (art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS). La Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM), edita dall'UFAS, al n° 2022 rammenta come: " I datori di

lavoro tenuti a versare contributi d'acconto devono presentare un regolare conteggio entro 30 giorni dalla fine dell'anno civile (art. 36 cpv. 2 e 3 OAVS). Il conteggio viene considerato presentato in ritardo se non viene consegnato alla cassa di compensazione entro il 30 gennaio seguente la fine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti o se viene consegnato per tempo ma non risponde ai requisiti dell'art. 36 cpv. 1 OAVS (si vedano al riguardo le DRC). (...) (sottolineatura del redattore) Da quanto appena citato, emerge chiaramente che l'insorgente avrebbe dovuto far pervenire alla Cassa la distinta dei salari entro il 30 gennaio 2003, così come stabilito dalla legge. Al riguardo, non può quindi essere condiviso il ragionamento della società indicato in sede di opposizione ed ancora in sede ricorsuale, secondo il quale la società, avendo spedito alla Cassa la distinta dei salari in data 29 gennaio 2003, avrebbe provveduto ad inviare per tempo quanto richiesto. La distinta dei salari, datata fra l'altro 29 gennaio 2003, è pervenuta alla Cassa unicamente il 31 gennaio 2003 (cfr. doc. 1), per cui, rettamente, l'amministrazione ha chiesto il pagamento degli interessi di mora. Gli interessi, tuttavia, vanno calcolati dal 1° gennaio 2003 (giorno dal quale inizia a partire il termine per la presentazione della distinta dei salari) al 31 gennaio 2003 (giorno di ricezione da parte della Cassa della dichiarazione dei salari) e non unicamente per il giorno di ritardo. Infatti, per l'art. 41bis cpv. 1 lett. d OAVS, i datori di lavoro devono pagare gli interessi di mora sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal periodo di contribuzione, a partire dal 1° giorno dopo tale termine. In concreto, il periodo di contribuzione è terminato il 31 dicembre 2002, per cui gli interessi sono da calcolare dal 1.1.2003 (cfr. anche marg. 2022 CIM). Nel caso di specie l'importo degli interessi di mora ammonta a fr. 214.60 (51'503.35 X 30 giorni X 5 : (360 X 100); cfr. la Circolare sugli interessi edita dall'UFAS). Anche su questo aspetto la decisione della Cassa si rivela dunque corretta. 2.6. In queste circostanze, la decisione impugnata, concernente la rifusione da parte della RI 1, degli interessi di mora sia per il tardivo pagamento dei contributi che per la tardiva presentazione della distinta dei salari, per un ammontare complessivo di fr. 472.10 (cfr. All. 6a), merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.